

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali, di locali e di mezzi per la propaganda;
- alla distribuzione ed alla diffusione dei materiali e dei mezzi per la propaganda;
- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibili al candidato, nonché quelle relative al contributo di sostenitori esterni o di associazioni, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al terzo comma del presente articolo, tra le spese del singolo candidato.

Tali spese debbono essere rendicontate nella dichiarazione di cui al successivo comma e la relativa documentazione deve essere conservata a cura dell'interessato o di un suo delegato per almeno tre mesi successivi allo svolgimento delle primarie ai fini dell'effettuazione dei relativi controlli.

Entro il 31 ottobre 2016 tutti i candidati trasmettono alla Commissione di Garanzia il rendiconto relativo ai contributi ed ai servizi ricevuti ed alle spese sostenute.

In tale dichiarazione debbono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi ed i servizi, provenienti da persone fisiche e giuridiche, di valore superiore a 700 €.

Articolo 7 - Trasparenza dei costi

Il Comitato Organizzativo darà la massima pubblicità dei costi sostenuti e delle entrate ricevute attraverso la pubblicazione del bilancio finale del Comitato Organizzativo e dei singoli candidati, garantendo modalità che ne consentano la consultazione a chiunque ne faccia richiesta.

Il candidato risultato vincitore delle primarie dovrà altresì dare la massima pubblicità dei costi sostenuti e delle entrate ricevute per la successiva campagna elettorale per l'elezione a Sindaco di Cantù.

Articolo 8 - Presentazione delle segnalazioni per violazione del regolamento

Il Comitato Organizzativo vigila sul corretto svolgimento della campagna elettorale, segnalando ogni eventuale violazione alla Commissione di Garanzia, la quale adotterà le misure necessarie a far cessare la violazione ed a consentire il corretto proseguimento della campagna elettorale.

Ciascun candidato o ciascun cittadino può presentare una segnalazione alla Commissione di Garanzia in relazione a presunte violazioni del Codice.

La segnalazione è redatta per iscritto e ad essa è allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile, al fine di comprovarne i contenuti, nonché una copia di un documento di riconoscimento di chi effettua la segnalazione.

Articolo 9 - Esame delle segnalazioni e misure sanzionatorie

La violazione del presente Codice, con particolare riferimento agli artt. 3, 5 e 6, da parte di ciascun candidato, comporta l'esclusione dalle primarie e/o la decadenza in caso di elezione.

La Commissione di Garanzia, una volta investita della segnalazione, invita, anche per vie brevi, il soggetto interessato a rendere note, anche oralmente, eventuali osservazioni o a produrre la documentazione ritenuta utile. Una volta acquisite tutte le informazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, si pronuncia sulla stessa. Tale pronuncia è inappellabile. Nell'ultima settimana prima delle elezioni, il termine per assumere la decisione è ridotto a quarantotto ore.

La Commissione di Garanzia, accertata la violazione, prescrive all'interessato le misure atte a far cessare il comportamento scorretto ed a ristabilire la parità di condizioni fra i candidati, eventualmente prescrivendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati.

La Commissione di Garanzia fissa altresì il termine per l'adozione delle misure medesime e può deliberare che, in caso di mancata adozione delle misure impartite, il candidato, al quale è attribuibile la violazione, sia escluso dalle elezioni o dichiarato decaduto nel caso sia stato eletto.

Nel caso in cui la Commissione di Garanzia deliberi per l'esclusione o la decadenza di un candidato, l'interessato può presentare ricorso sul quale che delibera la stessa Commissione di Garanzia entro 48 ore. Tale deliberazione è inappellabile.

Le deliberazioni della Commissione di Garanzia sono valide con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, in sua assenza quello del componente più anziano per età che assume la presidenza.

Della riunione o delle riunioni nelle quali sono esaminate le segnalazioni è redatto un verbale.

Le deliberazioni assunte ed i relativi verbali sono portati a conoscenza dell'interessato e resi disponibili a tutti, nonché comunicati alle forze che hanno organizzato le primarie.